

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Dirò poche parole in sostegno di questo articolo, che i nostri egregi avversari vorrebbero vedere eliminato, come desidererebbero di vederne soppressi altri per ridurre a zero questo schema di legge. Il quale non è stato presentato a parte assolutamente per paura di riprodurre la mostruosità oraziana di cui ha parlato l'onorevole preopinante; ma è stato presentato insieme agli altri provvedimenti; e quindi non è un progetto di riordinamento giudiziario, ma semplicemente un provvedimento finanziario come gli altri. E questo è bene dirlo una volta per tutte. Esso si presentò alla discussione separato perchè la Commissione incaricata di riferire sui vari provvedimenti ha creduto utile, conveniente e rispettoso verso la Camera di separarli per poter essere discussi più sollecitamente e più liberamente. La Commissione sperava di averne lode ed invece ne ha biasimo.

Ma dice l'onorevole Marinuzzi: questo articolo, secondo le stesse vostre dichiarazioni, non avrà altro scopo che quello umanitario; lo scopo finanziario per il quale l'avete proposto, se ne sfuma.

Or bene, se si volesse anche solamente raggiungere uno scopo umanitario, sarebbe già un'opera degna di lode, che raccomanderebbe l'articolo alla approvazione della Camera.

Ma io non posso ammettere che, per effetto dell'aggiunta proposta ora dalla Commissione, esso si riduca ad un semplice articolo umanitario, il quale produca danno, anzichè giovamento, alla finanza; imperocchè, se guardiamo un poco i dati che sono stati raccolti, ci convinceremo di leggieri come questa pretesa perdita, della quale si sono tanto occupati gli onorevoli oppositori, non potrà verificarsi.

Infatti, i certificati penali, rilasciati negli anni decorsi, in media, sono ascisi a 250 mila, dei quali parecchi sono stati rilasciati in carta semplice per coloro i quali volevano iscriversi a Società di mutuo soccorso, per effetto della legge del 1874. Gli altri operai che volevano farne un uso diverso, ottenevano, per consuetudine che è invalsa in parecchie Provincie, il certificato penale in carta semplice con la esibizione del certificato di povertà, debitamente vistato. Quindi, finora tutte queste per-

sone, delle quali si è parlato, non hanno adoperato la carta da bollo nell'ottenere il certificato di penalità o lo specchietto penale, come si dice.

Il perchè le cose restano, presso a poco, minuite: non facciamo altro, ora, che consacrare, in una chiara disposizione di legge, tutto quello che già è avvenuto fino ad oggi in forza della legge del 1874, e in forza della lodevole consuetudine invalsa e che non è stata contraddetta in alcun modo dal Governo. Quindi le cose restano negli stessi termini che per il passato, rispetto ai certificati in carta semplice, per quelli che non sono esentati la tassa è un poco aumentata e l'erario dello Stato ne avrà un beneficio.

Dunque i timori dei nostri egregi avversari non hanno fondamento; l'emendamento proposto dalla Commissione concilia gli intendimenti fiscali con gli intendimenti umanitari, e consacra, in una disposizione legislativa, il beneficio che fino ad oggi si usava accordare agli operai.

Ma l'onorevole Nocito vorrebbe estendere questo beneficio contenuto nell'emendamento della Commissione ad altre persone, fra le quali pure gli emigranti.

Ora io faccio considerare che l'emigrazione non è un beneficio per la nazione, ma potrebbe essere considerata un malanno nazionale; quindi mi sento tutt'altro che disposto ad incoraggiarla con l'esenzione dalla carta bollata.

Si è detto ancora che i certificati penali non servono se non a coloro, i quali aspirano ai pubblici impieghi.

Ma ciò neppure è esatto, perchè i certificati penali servono per molti casi della vita; per esempio, per ottenere il permesso di porto d'armi, i passaporti, e via dicendo.

L'onorevole Imbriani osserva poi che in questo modo non si fa altro che asservire l'amministrazione della giustizia agli interessi della finanza. Ma, onorevole Imbriani, in Italia ed altrove non è stato mai ammesso il principio della gratuità assoluta nell'amministrazione della giustizia.

I contribuenti, in generale, che non abbisognano della giustizia, contribuiscono fino ad un certo punto alle spese, che occorrono per la sua amministrazione, ma questo contributo generale dei contribuenti non è sufficiente, è necessario che vi contribuiscano particolarmente anche coloro, i quali hanno